

DOVERI DI LEALTA', CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

La scelta dell'Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del *nemo tenetur se ipsum tradere*, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Est. Fabrizio)